



REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

APPROVATO DALL' ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 APRILE 2010

LEONARDO – Società per azioni

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Leonardo - Società per azioni, con sede in Roma, Piazza Monte Grappa n.4.

Art . 2

Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria del 10 maggio 2000 e successivamente modificato dall'Assemblea ordinaria del 30 aprile 2010, è disponibile presso la sede legale e sul sito internet della Società nonché presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.

Art. 3

Possono intervenire in Assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge ed allo statuto.

Possono assistere all'Assemblea dipendenti della Società e delle società controllate la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell'Assemblea in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

All'Assemblea possono assistere, con il consenso del Presidente dell'Assemblea, esperti, analisti finanziari, giornalisti accreditati per la singola Assemblea. Gli accrediti devono pervenire presso la sede sociale in tempo utile.

Art. 4

Per i soggetti di cui al comma 1 del precedente articolo 3 l'accesso ai locali dell'Assemblea è consentito previa identificazione personale e verifica della legittimazione ad intervenire.

Per coloro che hanno diritto di assistere all'Assemblea ai sensi del comma 3 del precedente art. 3, è richiesta l'esibizione agli incaricati della Società, all'ingresso dei locali nei quali si tiene l'Assemblea, delle proprie credenziali al fine delle opportune verifiche.

Art. 5

Gli intervenuti ai sensi dell'art. 3, comma 1, procedono alla votazione per la nomina del Presidente, nei casi in cui sia necessario ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.

Il Presidente dell'Assemblea accerta, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea.

Il Presidente, inoltre, nel corso dell'Assemblea accerta di volta in volta, con riferimento ai singoli punti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sui punti stessi.

Il Presidente, se del caso, può nominare alcuni scrutatori.

Art. 6

Non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici, telecamere, registratori e congegni simili, senza specifica autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

Art. 7

Dopo aver accertato la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente o, su suo invito, il Segretario, dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 8

Nel porre in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, sempreché l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione.

Il Presidente o, su suo invito, il Segretario o gli Amministratori illustrano gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente regola la discussione dando la parola a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi ai sensi del successivo art. 9, intervenendo – ove necessario - al fine di evitare abusi.

Art. 9

Tutti i soggetti ai quali spetta il diritto di voto hanno il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione.

Coloro che intendono prendere la parola debbono richiederlo al Presidente, o – su indicazione di quest'ultimo – al Segretario, presentando domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento cui la domanda stessa si riferisce, dopo che è stata data lettura degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente può autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano.

I Membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, il Direttore Generale possono chiedere di intervenire nella discussione.

Prendono la parola il Segretario dell'Assemblea e gli altri Dirigenti della Società, nonché gli Amministratori, i Sindaci e i Dirigenti di Società del

Gruppo, quando ciò sia ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare.

Art. 10

Il Presidente o, su suo invito, il Segretario dell'Assemblea, gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale rispondono agli oratori al termine di ciascun intervento ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto all'ordine del giorno.

Alle domande dei soci pervenute prima dell'Assemblea è data risposta, al più tardi, durante l'Assemblea stessa, anche in modo unitario, con riferimento a domande aventi lo stesso contenuto, a meno che le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito internet della Società.

Art. 11

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può determinare il periodo di tempo – comunque non superiore a quindici minuti – a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente può invitare l'oratore a concludere nei due minuti successivi.

Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta per la durata di due minuti anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto.

Art. 12

I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.

Il Presidente deve rinviare l'adunanza nel caso previsto dall'art. 2374 c.c. e può farlo in ogni altro caso in cui ne sia richiesto o ne ravvisi l'opportunità e sempreché l'Assemblea non si opponga. In tale caso egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

Art. 13

Al Presidente compete di assicurare il mantenimento dell'ordine nell'Assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi.

A questi effetti il Presidente, salvo che l'Assemblea si opponga, può togliere la parola nei casi seguenti:

- qualora l'oratore parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo che sia trascorso il tempo assegnatogli;

- previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- nel caso che l'oratore pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose;
- nel caso di atteggiamento ostruzionistico, nonché di incitamento alla violenza o al disordine.

Art. 14

Qualora uno o più fra i presenti impedisca ad altri di discutere oppure provochi con il suo comportamento una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li ammonisce a desistere da tale comportamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente, salvo che l'Assemblea si opponga, dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.

Art. 15

Esauriti tutti gli interventi, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione sul singolo punto all'ordine del giorno.

Art. 16

Il Presidente dell'Assemblea può disporre che la votazione su ogni argomento all'ordine del giorno avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi ovvero di più di essi.

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea riammette all'Assemblea i partecipanti che fossero stati allontanati durante la fase di discussione.

Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate per scrutinio palese.

Il Presidente dell'Assemblea stabilisce le modalità delle votazioni e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. Nel caso di presentazione di più proposte di delibera, anche nella forma di emendamenti a proposte già presentate, le stesse vengono poste in votazione secondo il rispettivo ordine di presentazione fino alla approvazione della proposta che abbia conseguito la maggioranza di legge o di statuto.

Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del Segretario o del Notaio, dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni.

Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'adunanza.

Art. 17

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice Civile, delle leggi speciali in materia e dello statuto.